



TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

Seconda Sezione Civile

Collegio - Esecuzioni

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Michele Monteleone	Presidente
dott.ssa M. Letizia D'Orsi	Giudice rel.
dott. Serena Berruti	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. /2017 R.G.A.C. avente ad oggetto:

Reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto nell'interesse di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI rappresentata e
difesa dall'avv. presso il cui studio in Benevento elett.te
domicilia;
nei confronti di

rappresentate e difese dall'avv. presso il cui
studio elett.te domicilia giusta procura in atti;

avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Benevento nella procedura esecutiva /2013, depositata il 7 febbraio 2017,
comunicata in pari data;

Il Tribunale osserva quanto segue.

Le società srl in qualità di mutuataria e snc in qualità di terza
datrice di ipoteca hanno proposto opposizione ex art 615 cpc avverso la procedura di
esecuzione immobiliare promossa in loro danno ad istanza della Banca di Credito
Cooperativo di deducendo l'inesistenza originaria del diritto a procedere in
executivis anche in relazione alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati,
chiedendo che il GE disponesse la sospensione della procedura.

Disposta dal GE la comparizione delle parti, si costituiva la banca procedente che
contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Il GE con il provvedimento
reclamato, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva assegnando i termini per
l'introduzione del giudizio di merito.

Avverso la suddetta ordinanza proponeva reclamo la Banca di Credito Cooperativo di
lamentando l'erroneità del provvedimento impugnato quanto al profilo del
ritenuto superamento del tasso soglia, deducendo che erroneamente, a tale fine, il primo
giudice aveva sommato il tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio,
computando anche i costi degli oneri accessori e della penale di estinzione anticipata.
Deduceva altresì la reclamante che il tasso moratorio non poteva essere ricompreso



nell'ambito del tasso soglia, lamentando infine l'erroneità del provvedimento reso dal GE quanto alla ritenuta illegittimità della intimata decadenza dal beneficio del termine.

Si costituivano ritualmente le società eseguite contestando la fondatezza del reclamo e ribadendo la piena correttezza del provvedimento gravato, reso in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali espressi in materia.

Ciò posto in fatto, deve qui ribadirsi il consolidato orientamento assunto dal Tribunale sul tema, esplicitato nell'ordinanza resa in data 11 maggio 2016 est. Cuoco, a mente del quale possono ritenersi usurari (nella accezione di cui agli artt 1815 cc e 644 cp) oltre che gli interessi corrispettivi anche quelli moratori. Invero il Tribunale ha disatteso l'opinione secondo cui *“il tasso moratorio non debba essere calcolato nella valutazione della usurarietà degli interessi pattuiti: essendo estraneo alla determinazione del TEGM, non dovrebbe contribuire alla determinazione del tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto. Tale soluzione, si argomenta, troverebbe un diretto conforto anche nella diversa natura degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi (i primi rappresentativi di una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno, i secondi espressione del sinallagma contrattuale) e nel tenore letterale dell'art. 644 cod. pen. (norma di riferimento nella determinazione della usurarietà del rapporto), nella parte in cui si riferisce al “corrispettivo di una prestazione di denaro”, nonché a quelle poste che, comunque denominate, siano però volte a “remunerare” la controparte contrattuale*”; affermando, al contrario, il principio che *“se la diversa natura dei due tassi giustifica la (legittima) esclusione degli interessi moratori dalla rilevazione trimestrale del TEGM, non giustifica, ad avviso di questo Collegio, la loro estraneità dalla valutazione della usurarietà del rapporto.*

La rilevazione del TEGM, infatti, è intrinsecamente diretta a registrare (attraverso un'indagine di mercato) il costo fisiologico del denaro (evidentemente differenziato in ragione della diversa tipologia di operazione economica), il “normale prezzo praticato alla normale clientela”. Ed è, quindi, evidente che gli interessi moratori, come ogni altro elemento che attenga alla patologia del rapporto, rimangano estranei a tale rilevazione.

Parallelamente, il tasso soglia rappresenta un concetto diverso (e tale diversità esclude ogni rilevanza della loro diversa estensione e, segnatamente, della esclusione del tasso moratorio dalla rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d'Italia), il limite massimo entro il quale può concretamente muoversi l'autonomia privata, individuato aumentando il TEGM di uno spread, (pari ad 1/4 dello stesso TAEG aumentato di 4 punti percentuali), un “cuscinetto” entro il quale devono essere ricompresi la remunerazione del credito e tutte le voci di costo, anche quelle che appartengono alla patologia del contratto.

In questi termini, il tenore letterale della norma non lascia spazio ad una diversa interpretazione. L'art. 644 cod. pen. (norma di riferimento ai fini della individuazione del concetto di interessi usurari), infatti, così come successivamente precisato nella legge di interpretazione autentica (“...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) e nella connessa relazione governativa (“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”) riconduce alla valutazione di usurarietà ogni elemento che, direttamente o indirettamente, rappresenti un costo per il mutuatario comunque collegato alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.” (cfr. ordinanza cit.).

Pertanto si è affermato il principio secondo cui **“il tasso di mora, anche se non rilevato nel TEGM, deve essere valutato ai fini della valutazione del TEG e ricompreso all'interno del tasso soglia, senza alcun ulteriore incremento”**.

Conseguentemente *“il superamento del tasso soglia determina la gratuità del mutuo (per esplicito dettato dell'art. 1815 cod. civ.) e.... l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata alla data del pignoramento (atteso l'integrale pagamento delle rate scadute a quella data, depurate della quota interessi)”*.

In relazione poi alle concrete modalità di computo del tasso applicato ai fini della verifica di eventuale superamento dello stesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per la verifica oggettiva del rispetto del cd. tasso soglia,



occorre calcolare il costo complessivo dell'operazione, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del mutuo, così attribuendo rilievo a tutti gli oneri che la parte mutuataria sopporta in relazione all'uso del credito (cfr Trib.le Bologna 9 maggio 2017, Trib.le Bari 8 novembre 2016, Trib.le Benevento 25 ottobre 2016 Arezzo sent. N. 9/15, Tribunale Chieti 23.4.2015), dovendosi ricomprendere, quale voce di spese ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, anche la clausola di estinzione anticipata (cfr. Trib Bari cit.)

Da ultimo la Suprema Corte ha espressamente affermato che “ *la ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento se può esser dimostrata con ogni mezzo di prova risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione*” (cfr Cass 5.4.2017) così confermando il ribadito principio di onnicomprensività dei costi in concreto sostenuti dalla parte mutuataria ai fini del riscontro de quo.

In conclusione, in ipotesi di superamento della soglia antiusura, nessun interesse è dovuto in favore della banca, mutandosi il contratto oneroso di mutuo in contratto gratuito (cfr ex multis ord. cit.) con l'ulteriore effetto che la gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia, determina l'insussistenza dell'inadempimento al momento della decadenza dal beneficio del termine, che quindi risulta illegittimamente intimata dalla Banca (cfr. Trib. Bari 8 ottobre 2016, Corte di Appello Roma 7 luglio 2016) qualora risultai che a detta data la mutuataria avesse corrisposto quanto dovuto a titolo di sola restituzione del capitale.

Ciò posto in diritto e venendo al caso di specie va osservato che secondo la prospettazione offerta dagli odierni reclamati, a fronte del tasso soglia applicabile al caso di specie, determinato pacificamente nella misura del 9,938%, il tasso in concreto applicato dalla banca, risultante dalla somma di tutte le voci di costo addebitate alla parte mutuataria secondo i principi sopra richiamati, è risultato pari al 10.573, ovvero superiore al tasso soglia predetto.

A tal proposito deve essere disattesa la censura di parte reclamante secondo cui il primo giudice avrebbe determinato il tasso in concreto applicato operando una illegittima sommatoria di interessi corrispettivi e di interessi moratori.

Deve invero rilevarsi che costituisce una mera modalità adottata per la quantificazione del tasso di interesse quella che si verifica quando il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo. In altri termini “*ai fini della verifica del superamento del tasso soglia la determinazione del tasso moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso corrispettivo non implica sommatoria dei due interessi in quanto il tasso moratorio in caso di inadempimento si sostituisce al tasso corrispettivo*” (cfr. Trib.le Como 20 aprile 2016).

Nel caso di specie a norma dell'art. 2 del contratto di mutuo per notar stipulato inter partes, è espressamente pattuito che la parte mutuataria, in ipotesi di inadempimento, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, è tenuta a corrispondere in luogo dell'interesse corrispettivo, l'interesse di mora, quantificato nella ragione annua di 2 punti in più del predetto tasso corrispettivo. E' evidente quindi che, ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi moratori, ovvero in seguito



all'inadempimento della mutuataria, la stessa è tenuta a restituire alla banca il capitale oltre gli interessi moratori quantificati nei sensi sopra detti, ovvero pari alla percentuale prevista a titolo di interesse corrispettivo maggiorato di due punti.

Sicchè stante la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice deve condividersi la conclusione da questi assunta in relazione alla ritenuta nullità della clausola regolante l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1815 cc con la conseguente gratuità del mutuo stipulato inter partes.

Tuttavia alla stregua dei rilievi contabili allegati nella odierna sede dalla parte reclamante, le cui risultanze non sono state contraddette dalla parte reclamata, deve ritenersi dimostrato che le mutuatarie, alla data del 12 marzo 2013, epoca nella quale la banca ha intimato, in esito a contestuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento dell'intero capitale mutuato e dei connessi interessi, erano inadempienti anche in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato.

Ed invero, non è contestato che alla data del 28.9.2012 la mutuatarie avevano corrisposto unicamente quattro ratei per un complessivo ammontare di euro 33.303,16. Conseguentemente alla successiva data del 12 marzo 2013, la parte mutuataria avrebbe dovuto corrispondere ulteriori 5 rate, per un complessivo ammontare di euro 56.250,00, ratei comprensivi anche degli interessi che come sopra detto, devono ritenersi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia. Sicchè la banca ha operato il ricalcolo delle somme dovute a titolo di rate impagate maturate sino al marzo 2013, considerando, tuttavia, la sola restituzione del capitale. Ebbene, all'esito del ricalcolo operato secondo le suddette modalità, le cui risultanze non sono state contraddette dalla parte reclamata, emerge che all'atto dell'intimazione della decadenza dal beneficio del termine, ovvero in data 12 marzo 2013, le mutuataria dovessero restituire una somma pari ad euro 56.250,00 corrispondente a nove rate di restituzione della sola quota capitale. A fronte di detto importo le parti debitrice, come dalle stesse affermato in atti, hanno corrisposto la minor somma di euro 33.303,16. Pertanto, le predette società mutuatarie, all'atto della intimazione della decadenza del beneficio del termine, alla stregua delle incontestate verifiche contabili effettuate, erano inadempienti in relazione all'obbligo restitutorio quantomeno del solo capitale.

Consegue quale ulteriore corollario che la banca reclamante ha legittimamente intimato alle società debentrici la decadenza dal beneficio del termine così legittimandosi in suo favore il diritto di agire in executivis in loro danno.

Sicchè la concessa sospensione della esecuzione, sul presupposto della insussistenza di inadempimento da parte delle società debitrice, alla stregua delle verifiche operate nella presente fase, deve essere revocata.

Irrilevante ai fini che interessano, è ogni questione in ordine alla esatta consistenza della creditoria vantata dalla banca creditrice il cui accertamento deve essere rimesso nelle sedi opportune.

In accoglimento del proposto reclamo va quindi revocato il provvedimento di sospensione della esecuzione reso dal GE in data 7 febbraio 2017.

Le spese di lite, tenuto conto dei motivi della decisione e del perdurante contrasto giurisprudenziale sussistente in materia, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, accoglie il reclamo e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione resa dal GE in data 7 febbraio 2017.

Spese compensate.

Benevento, 20/07/2017

Il Giudice est.

Il Presidente

IL CASO.it

